

Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 128 *Informativa* 

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di sicurezza.

Immigrazione.

Reati previsti dal Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89.

Note della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino <sup>(1)</sup>.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 70/11, 76/11 e 85/11.

Con le circolari del Corpo di cui all'oggetto, sono state fornite le prime disposizioni dell'Autorità Giudiziaria in merito alle modifiche normative in materia di immigrazione, apportate dal D.L. n. 89/11.

Con la nota del 29.11.2011, il Procuratore della Repubblica Coordinatore del Gruppo "Sicurezza Urbana", ha richiamato l'attenzione degli organi di polizia sulla corretta procedura, già indicata con nota del 30.06.2011 del Signor Procuratore della Repubblica, da seguire in occasione dell'accertamento dei reati di cui agli articoli:

- 14 comma 5-ter e 5-quater (violazione all'ordine del questore di lasciate il T.N.);
- 13 comma 5.2 (violazione alle prescrizioni impartite per il rimpatrio volontario);
- 14 comma 1-bis ultima parte (violazione alle prescrizioni impartite alternative al trattenimento nel *C.I.E.*).

Si riportano, in allegato alla presente circolare, le note della Procura della Repubblica che, per la chiarezza espositiva, non abbisognano di alcun commento.

ML/CC

Addì, 05/12/11

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Giovanni ACERBO

## ALLEGATI:

- nota del Signor Procuratore della Repubblica prot. 2341/11/SP del 30.06.2011;
- nota del Signor Procuratore della Repubblica Aggiunto, Coordinatore del "Gruppo Sicurezza Urbana" prot. 11/2011 Sic. Urb. del 29.11.2011.

<sup>(1)</sup> Prot. 11/2011 Sic. Urb del 29.11.2011 e 2341/11/SP del 30.06.2011.



## PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TORINO

Ufficio del Procuratore

Prot. n. 2341/31/SP

Torino, 30/06/2011

Oggetto: Decreto Legge 23 giugno 2011 n. 89, recante disposizioni urgenti per la completa attuazione della Direttiva 2004/38/CE e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE.

ALL'ILL.MO SIGNOR QUESTORE DI

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR COMANDANTE SEZIONE ANTICRIMINE CARABINIERI

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR COMANDANTE DEL NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR DIRIGENTE DEL CENTRO OPERATIVO D.I.A.

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR DIRIGENTE POLIZIA STRADALE

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR DIRIGENTE POLIZIA POSTALE

TORINO

ALL'ILL.MO SIGNOR DIRIGENTE POLIZIA FERROVIARIA

TORINO

AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO QUESTO UFFICIO

e, p.c.

AL PROCURATORE GENERALE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

SEDE

Il recente Decreto Legge in oggetto (entrato in vigore il 24 giugno scorso) ha ridisegnato le procedure di espulsione degli stranieri irregolari ed ha rimodulato le diverse fattispecie dei reati di violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Per quanto attiene le norme penali, le maggiori novità riguardano l'art. 14 D.L.vo 286/98, il cui comma 5 ter punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, viola l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso nei suoi confronti dal Questore, con le seguenti nuove sanzioni:

- multa da 10.000 a 20.000 euro, qualora l'espulsione sia stata disposta nei casi in cui si sarebbe dovuto procedere all'immediato accompagnamento alla frontiera (ma non lo si è fatto a causa di situazioni transitorie che hanno impedito l'effettuazione del rimpatrio);
- multa da 6.000 a 15.000 euro, qualora lo straniero non abbia obbedito all'ordine di rimpatrio volontario di cui al comma 5 dell'art. 13 D.L.vo 286/98.

Radicalmente mutato anche il trattamento sanzionatorio per lo straniero che, senza giustificato motivo, viola un secondo ordine di allontanamento del Questore: il nuovo art. 14 comma 5 quater D.L.vo 286/98 punisce tale condotta con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

Il D.L. 89/2011 ha altresì introdotto due nuove figure di reato; più precisamente, i delitti di cui agli artt. 13 comma 5.2 e 14 comma 1 bis D.L.vo 286/98. Si tratta, rispettivamente, della violazione delle misure di garanzia che il Questore dispone durante il termine - compreso tra i 7 ed i 30 giorni - concesso allo straniero per il c.d. "rimpatrio volontario" e delle misure che lo stesso Questore può disporre, in luogo del trattenimento presso il C.I.E., nei confronti dello straniero in attesa di essere espulso coattivamente dal territorio dello Stato mediante accompagnamento in frontiera.

L'inottemperanza ad anche una sola di tali misure è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

Lo stesso Decreto Legge attribuisce la competenza per tali reati al Giudice di Pace<sup>1</sup> e l'instaurazione dei relativi procedimenti dovrà avvenire con le modalità previste dagli artt. 20 bis e 20 ter del D.L.vo 274/2000, cioè con la procedura già in opera per il reato di clandestinità (art. 10 bis D.L.vo 286/98).

È dunque fondamentale evidenziare che, qualora ricorra uno dei reati previsti dal Decreto Legge in esame, la Polizia Giudiziaria non potrà limitarsi a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria ma dovrà formulare al P.M. "richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio dell'imputato", ai sensi dei citati artt. 20 bis e 20 ter. Dopodiché, ottenuta dal P.M. l'autorizzazione di cui all'art. 20 bis comma 3 ovvero di cui all'art. 20 ter commi 2 e 3, sarà la stessa Polizia Giudiziaria a dover provvedere alla presentazione dell'imputato davanti al Giudice di Pace e alle relative notifiche degli atti.

Poiché, come si è sopra detto, la procedura da seguire ricalca quella relativa al reato di clandestinità, anche le richieste di autorizzazione (sia quelle ex art. 20 bis sia quelle ex art. 20 ter D.L.vo n. 274/00) relative ai reati di cui agli artt. 14 commi 5 ter e quater (come riformulati), art. 13 comma 5.2, art. 14 comma 1 bis ultima parte, dovranno essere depositate presso l'Ufficio Arrestati della Procura (6° piano, scala A, stanza 61505).

RUON LAJORO!

IL PROCURATOR DELLA REPUBBLICA

Gian Carlo Caselli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 4 del Decreto Legge, inserisce infatti la lettera s-ter nell'art. 4 comma 2 del D.L.vo 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace



## PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TORINO

AI RESPONSABILI DELLE

SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSSO QUESTO UFFICIO Torino, 29 novembre 2011

Prot. n. 11/2011 Sic. Urb.

Oggetto: reati previsti dal Decreto Legge 23 giugno 2011 n. 89

ALL'ILL.MO SIG. QUESTORE DI TORINO ALL'ILL.MO SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TORINO ALL'ILL.MO SIG. COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DI TORINO ALL'ILL.MO SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO ALL'ILL.MO SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO ALL'ILL.MO SIG. DIRIGENTE **POLIZIA STRADALE** TORINO ALL'ILL.MO SIG. DIRIGENTE **POLIZIA POSTALE** TORINO ALL'ILL.MO SIG. DIRIGENTE POLIZIA FERROVIARIA TORINO e, p.c.

Constato che – difformemente a quanto previsto dalla legge ed a Voi segnalato con circolare del 30.6.2011 del Procuratore Caselli <sup>1</sup> - alcuni Commissariati e alcuni Comandi di stazione dei Carabinieri provvedono a denunciare i responsabili dei reati di cui agli artt 14 commi 5 ter e quater, art. 13 comma 5.2, art. 14 comma 1 bis ultima parte con semplice annotazione inviata alla Procura.

Tale procedura è scorretta in quanto – come segnalato nella predetta circolare – il D.L. 89/2011 attribuisce la competenza di tali reati al Giudice di pace, con la conseguenza che l'instaurazione dei relativi procedimenti deve avvenire con le modalità previste dall'art. 20 bis e ter D. L.vo 274/2000 (vale a dire con la procedura introdotta nel 2009 per il reato di clandestinità).

Ne consegue che, qualora ricorra uno dei reati sopra citati, la polizia giudiziaria dovrà formulare al P.M. "richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio dell'imputato", ai sensi dei citati artt. 20 bis e 20 ter. Dopodiché, ottenuta dal P.M. l'autorizzazione di cui all'art. 20 bis comma 3 ovvero di cui all'art. 20 ter commi 2 e 3, sarà la stessa Polizia Giudiziaria a dover provvedere alla presentazione dell'imputato davanti al Giudice di Pace e alle relative notifiche degli atti. Come ugualmente già disposto nella circolare 30 giugno 2011 del Procuratore, tali richieste dovranno essere depositate presso l'Ufficio Arrestati della Procura (6° piano, scala A, stanza 61505).

Vi ringrazio per l'attenzione.

L PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Agg. dr. Paolo BORGNA

Coordinatore del gruppo "Sicurezza Urbana"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Circolare che allego